

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, RECANTE ADOZIONE DELLO
STRALCIO ATTUATIVO DEL PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI E PER LA SICUREZZA NEL SETTORE IDRICO
(PNISSI). ATTUAZIONE DELLA RIFORMA PNRR M2C4-R4.1**

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

Punto 02) della Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e Province autonome esprime l'intesa sullo schema di decreto in oggetto, condizionata all'accoglimento della seguente proposta emendativa, concordata in sede tecnica con il MIT, e con la forte raccomandazione che – nel prossimo decreto stralcio – le modalità attuative dei criteri di selezione ex DI n. 350/22 siano esplicitate più chiaramente e che la selezione degli interventi prioritari avvenga previo confronto con le Regioni territorialmente competenti:

- All'art. 4 aggiungere il seguente comma: *“8. I cronoprogrammi degli interventi possono essere revisionati per cause impreviste e imprevedibili, comunque non imputabili al soggetto attuatore. Tali modifiche devono essere comunicate tempestivamente dal soggetto attuatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, al fine di valutare la necessità di modifica dell'atto convenzionale di cui al comma 1”.*

Oppure, IN SUBORDINE

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

- condiziona l'intesa all'impegno formale del Governo a specificare che, negli atti di convenzione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto verrà esplicitamente previsto quanto segue: *“I cronoprogrammi dei progetti allegati agli atti convenzionali di cui all'art. 4 comma 1 del DM ____ possono essere revisionati per cause impreviste e imprevedibili e comunque non imputabili al soggetto attuatore. Tali modifiche devono essere comunicate tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e approvate in base alle disposizioni specifiche e alle procedure definite nei medesimi atti convenzionali stipulati con i soggetti attuatori degli interventi.”*

Roma, 10 luglio 2025